

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

contro

- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; - Università degli Studi di Palermo; in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

nei confronti di

Benedetto De Biasio, Gianluca Cardinale, Francesco Piombino, Daniele Mineo, Ivano Stagno, Annalisa Allegra, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

- del bando di concorso, anche ove interpretato nel senso di non consentire la ridistribuzione ai cittadini comunitari dei posti (asseritamente) riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia, nell'ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati;
- del medesimo bando di ammissione, anche ove interpretato nel senso di non consentire gli scorrimenti che si rendessero possibili grazie al passaggio diretto ad anni successivi al primo degli ammessi che ne facciano richiesta o nel caso di posti vacanti, trasferimenti e rinunce;

- della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia per l'a.a. 2011/2012, nella quale parte ricorrente (xxxxxx xxxxxxx,) risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e del D.R. 20 settembre 2011, n. 3014, di

approvazione della graduatoria e delle prove di concorso nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;

- della prova di ammissione predisposta dalla commissione all'uopo deputata dall'Ateneo (recte dalla Società privata Selexi) e, in particolare, dei quesiti meglio specificati in atti e nelle perizie sempre in atti, solo nella parte in cui pregiudicano la collocazione di parte ricorrente;
- dei verbali della predetta Commissione (recte dalla Società privata Selexi), nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione (recte dalla Società privata Selexi) stessa ha individuato gli ottanta quesiti, resi noti per la prima volta noti ai candidati in data 8 settembre 2011, e degli atti della predetta commissione e dell'ateneo con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi;
- dei verbali di concorso dell'8 settembre 2011 nella parte in cui omette di dare atto che, a differenza di quanto previsto dal bando e dal capitolato speciale d'appalto con la Società Selexi, le schede anagrafiche non sono state imbustate e sigillate dai candidati ma consegnate, prima dell'inizio della prova, prive di alcuna busta e quindi libere alla commissione in conformità alle istruzioni generali distribuite a tutti i candidati all'inizio della prova.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque,

in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 2431 del 20 dicembre 2011, eseguita il 7 febbraio 2012;

Viste le memorie dei ricorrenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 9 febbraio 2012 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato:

Il ricorso, che ha ad oggetto la procedura selettiva per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie presso l'Università degli Studi di Palermo per l'a.a. 2011/2012 e le relative graduatorie, nelle parti in cui non includono i ricorrenti in posizione utile, è fondato secondo quanto di seguito precisato.

Come noto, nelle prove selettive assume fondamentale rilievo il principio dell'anonimato degli elaborati, quale garanzia ineludibile di serietà della procedura e di funzionamento del meccanismo meritocratico (ex plurimis Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1928).

Nella specie, l'art. 6, comma 8, del bando di concorso prevedeva che al momento della prova sarebbero stati forniti ai candidati: un foglio di istruzioni generali; la scheda anagrafica; una busta; un pennarello; la scheda per le risposte; una coppia di codici a barre adesivi; il questionario sigillato.

Dal foglio istruzioni generali versato in atti si evince, invece, che ai candidati non è stata consegnata la busta e che agli stessi è stato chiesto di effettuare, prima dell'inizio dello svolgimento della prova, le seguenti operazioni: firmare la scheda anagrafica con il pennarello nell'apposito spazio; apporre sulla stessa uno dei due codici a barra; consegnarla al personale.

L'altro codice a barre fornito è stato apposto sulla scheda delle risposte nello spazio denominato "codice abbinamento".

Successivamente sono stati compilati i questionari, che, terminata la prova, sono stati consegnati.

A questo punto – verosimilmente – tutte le schede anagrafiche sono state chiuse in un'unica busta e tutti i questionari in un'altra busta.

Nella parte finale del verbale n. 2 dell'8 settembre 2011 è, infatti, riportato che "le buste chiuse contenenti le schede anagrafiche e le schede risposte sono prese in consegna dai responsabili d'aula e portate all'aula Nicola Stellino dove si procederà all'elaborazione delle graduatorie".

Considerato che nessuna busta è stata consegnata ai candidati, l'unica spiegazione possibile del riferimento alle "buste chiuse contenenti le schede anagrafiche e le schede risposte" è che sono stati utilizzati due grandi "bustoni". Tale conclusione è avvalorata dal verbale n. 3 dell'8 settembre 2011, nel quale è riportato che, terminata la lettura delle schede risposte, la commissione "procede all'apertura delle buste contenenti le schede anagrafiche, preleva dal loro interno le singole schede che vengono inserite nel lettore ottico per l'identificazione dei candidati".

Orbene, da quanto surriportato si evince che i candidati hanno consegnato la scheda anagrafica riportante il codice identificativo della prova aperta ai responsabili d'aula prima dell'inizio dello svolgimento della prova e che, al

termine della stessa, tutte le schede sono state riposte in una grande busta e tutti i questionari in un'altra grande busta.

Ne deriva la violazione del principio dell'anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari con conseguente possibilità – quanto meno in astratto – della alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l'annerimento delle caselle corrispondenti alle risposte corrette.

Va, pertanto, ritenuto fondato il quarto assorbente motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione del principio di segretezza della prova.

Il problema, che, a questo punto si pone è quello delle conseguenze derivanti da tale illegittimità.

Dopo attenta riflessione, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento espresso con la sentenza del TAR Toscana n. 1105 del 27 giugno 2011, alle cui estese motivazioni, per ovvie ragioni di sintesi, si rinvia, nella quale è stata ritenuta impraticabile la soluzione dell'annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non tenere conto, "per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria)".

Ne deriva che la soluzione più congrua, in un'ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell'ammissione in soprannumero, dovendosi condividere l'affermazione fatta nella surrichiamata sentenza, secondo la quale, pur essendo vero che "a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto

che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi".

Il ricorso va dunque accolto nei termini indicati, facendo obbligo all'Università degli Studi di Palermo di procedere in via definitiva all'ammissione, anche in soprannumero, dei ricorrenti al corso di laurea di cui si controverte.

Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della sola Università resistente e compensate nei confronti del Ministero dell'istruzione università e ricerca e dei controinteressati.

Si ritiene di trasmettere la presente sentenza alla Procura della Repubblica di Palermo per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Pone a carico dell'Università degli Studi di Palermo le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) da suddividersi tra i ricorrenti, le compensa nei confronti del Ministero dell'istruzione università e ricerca e dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Dispone la trasmissione, a cura della segreteria, della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Palermo.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere Aurora Lento, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/02/2012 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)